




CODICE DI COMPORTAMENTO

Revisione 02
data 14/12/2009


	Titolo CODICE DI COMPORTAMENTO		
	Revisione 02	Data 14/12/2009	Pagina 2/12

EDIZIONI

Edizione	Modifiche	Data
01	Emissione	12/02/09
02		14/12/09

INDICE

1.	INTRODUZIONE	3
1.1	La separazione funzionale nel settore energetico	3
1.2	La missione del Gruppo Iride. La costituzione di Genova Reti Gas S.r.l.....	3
1.3	Il Gestore Indipendente	4
1.4	Adozione del Codice di Comportamento	4
2.	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
2.1	Finalità e destinatari del Codice di Comportamento	5
2.2	Valore contrattuale del Codice di Comportamento.....	5
2.3	Osservanza del Codice Etico e del Modello 231	6
3.	REGOLE DI COMPORTAMENTO	7
3.1	Criteri di condotta dei componenti del Gestore Indipendente	7
3.2	Comunicazioni verso l'esterno.....	7
3.3	Riservatezza nella gestione di dati e informazioni	7
3.4	Riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili	8
3.5	Durata ed estensione dell'obbligo di riservatezza	8
3.6	Accesso alle informazioni commercialmente sensibili	8
3.7	Garante per la corretta gestione delle informazioni rilevanti	9
3.8	Applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di riservatezza dei dati	9
3.9	Contratti di approvvigionamento di beni e servizi.....	9
3.10	Rapporti contrattuali con le società del Gruppo.....	10
3.11	Divieto di sistemi incentivanti	10
4.	MODALITA' DI ATTUAZIONE.....	11
4.1	Compiti di controllo e vigilanza del Gestore Indipendente	11
4.2	Comunicazione e formazione	11
4.3	Segnalazioni	11
4.4	Violazione del Codice di Comportamento	11

	Titolo		
	CODICE DI COMPORTAMENTO		
Revisione	Data	Pagina	
02	14/12/2009	3/12	

1. INTRODUZIONE

1.1 La separazione funzionale nel settore energetico

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (**Autorità** o **AEEG**), con la deliberazione 24 gennaio 2007, n. 11/07 (**Delibera 11/07**), come successivamente modificata e integrata con le deliberazioni AEEG 4 ottobre 2007, n. 253/07 e 10 dicembre 2007, n. 310/07, ha approvato il *"Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione"* (**Testo Integrato**).

Con tale provvedimento, l'Autorità ha stabilito l'obbligo di separazione funzionale a carico dell'impresa verticalmente integrata - vale a dire l'impresa o il gruppo di imprese che, nel settore dell'energia elettrica e del gas, svolge almeno una attività in concessione (ad esempio, la distribuzione del gas) e almeno una attività liberalizzata (ad esempio, la vendita di gas) – recependo sostanzialmente il contenuto delle direttive comunitarie 2003/54/CE (per il settore elettrico) e 2003/55/CE (per il settore gas).

Il carattere fondamentale della separazione funzionale è che, nell'ambito di una impresa verticalmente integrata, ciascuna delle attività in concessione relative alla gestione di infrastrutture essenziali elencate nell'art. 7.1 del Testo Integrato devono essere affidate ad un gestore indipendente. Il gestore indipendente è un'unità aziendale ovvero una apposita società alla quale è affidata l'attività in concessione soggetta a separazione funzionale.


1.2 La missione del Gruppo Iride. La costituzione di Genova Reti Gas S.r.l.

Il Gruppo Iride (di seguito, anche il **"Gruppo"**) opera nei settori dei servizi idrici, dell'energia e dei servizi per le pubbliche amministrazioni.

Fino al mese di giugno 2008, il Gruppo Iride ha svolto l'attività di distribuzione del gas naturale attraverso Iride Acqua e Gas S.p.A., società che si occupa della gestione dei servizi a rete (servizi energetici, servizi idrici e telecomunicazioni). Il Gruppo svolge, altresì, l'attività di acquisto e vendita di gas naturale, attraverso Iride Mercato S.p.A., società partecipata dalla capogruppo Iride S.p.A..

Il Gruppo Iride, dunque, costituisce un'impresa verticalmente integrata ed è quindi soggetto alla disciplina della separazione funzionale, in quanto esercita contemporaneamente il servizio di distribuzione del gas naturale (attività in concessione) e l'attività di vendita di gas (attività liberalizzata).

Per tale ragione, al fine di ottemperare agli obblighi di separazione funzionale prescritti dall'Autorità con la Delibera 11/07, in data 10 giugno 2008 è stata costituita Genova Reti Gas S.r.l. (**Genova Reti Gas** o la **Società**), alla quale il socio unico Iride Acqua e Gas S.p.A. ha trasferito in affitto il ramo d'azienda che svolge il servizio di distribuzione del gas naturale.

	Titolo		
	CODICE DI COMPORTAMENTO		
Revisione	Data	Pagina	
02	14/12/2009	4/12	

1.3 Il Gestore Indipendente


Salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società, i componenti del Gestore Indipendente tutti i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

1.4 Adozione del Codice di Comportamento

Il Testo Integrato prevede che il gestore indipendente predisporre e aggiorna un programma di adempimenti, secondo le linee guida definite dall'Autorità, contenente le misure per perseguire le finalità delle regole di separazione funzionale, in particolare per escludere comportamenti discriminatori e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza.

Con deliberazione 23 settembre 2008 ARG/com 132/08, l'Autorità ha definito le linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti di cui alla Delibera 11/07 (**Linee Guida**), prevedendo, in particolare, che il gestore indipendente è tenuto a definire un codice di comportamento per il personale che, direttamente od indirettamente, svolge mansioni relative all'attività in separazione funzionale, coerentemente con le finalità di sviluppo della concorrenza di cui all'art. 2.1 del Testo Integrato.

In conformità al disposto delle Linee Guida, il Gestore Indipendente di Genova Reti Gas ha deliberato di adottare il presente Codice di Comportamento.

	Titolo		
	CODICE DI COMPORTAMENTO		
Revisione	Data	Pagina	
02	14/12/2009	5/12	

2. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Finalità e destinatari del Codice di Comportamento

Il presente Codice contiene le regole di comportamento finalizzate a promuovere - nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali - la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;

impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;

impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Il Gestore Indipendente della Società ha predisposto il presente Codice di Comportamento tenendo in considerazione le suddette finalità della separazione funzionale del settore gas a livello europeo e nazionale e l'obiettivo di favorire lo sviluppo della concorrenza e l'accesso al mercato, in condizioni di parità, da parte di tutti i potenziali operatori.

Il presente Codice di Comportamento individua i comportamenti che devono essere tenuti da parte dei componenti del Gestore Indipendente e di tutto il personale che - direttamente o indirettamente, cioè anche alle dipendenze di altre società del Gruppo Iride - svolge mansioni o prestazioni relative all'attività in separazione funzionale, compresi i dirigenti che operano sotto la direzione del Gestore Indipendente e che hanno responsabilità gestionali nell'attività separata (**Personale Coinvolto**).

Pertanto, il Codice di Comportamento è vincolante nei confronti di tutti i dipendenti, consulenti e di chiunque instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con la Società e/o con il Gestore Indipendente e che svolga mansioni nell'ambito dell'attività di distribuzione del gas naturale.


2.2 Valore contrattuale del Codice di Comportamento

Le regole del Codice di Comportamento devono considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali del Personale Coinvolto nei confronti della Società e/o del Gestore Indipendente. L'osservanza dei contenuti del Codice di Comportamento da parte di tutti coloro che operano a servizio del Gestore Indipendente è di importanza fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale imposti dall'Autorità, nonché per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

L'accettazione del Codice di Comportamento da parte dei componenti del Gestore Indipendente e del Personale Coinvolto dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 delle Linee Guida.

Tutto il Personale Coinvolto è tenuto a conoscere il Codice di Comportamento, a contribuire attivamente alla sua attuazione e segnalarne, per quanto di competenza, carenze e inosservanze.


Il Gestore Indipendente si impegna a promuovere la conoscenza del Codice di Comportamento da parte di tutto il Personale Coinvolto, vigilando sull'osservanza e predisponendo adeguati strumenti di informazione e controllo.

	Titolo		
	CODICE DI COMPORTAMENTO		
Revisione	Data	Pagina	
02	14/12/2009	6/12	

2.3 Osservanza del Codice Etico e del Modello 231

Genova Reti Gas ha adottato un codice etico (**Codice Etico**) che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide, nonché la responsabilità che la stessa e i propri collaboratori assumono nei rapporti interni ed esterni. Inoltre, Genova Reti Gas ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (**Modello 231**), che rappresenta una ulteriore garanzia di rispetto delle normative vigenti e la possibilità di escludere la responsabilità della Società in caso di reati commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio della Società.

L'osservanza del Codice di Comportamento non esclude né limita l'obbligo del Personale Coinvolto di rispettare le norme, i principi e i criteri di condotta contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231.

	Titolo		
	CODICE DI COMPORTAMENTO		
Revisione	Data	Pagina	
02	14/12/2009	7/12	

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

3.1 Criteri di condotta dei componenti del Gestore Indipendente

I componenti del Gestore Indipendente sono tenuti a rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Codice e garantire la loro osservanza da parte del Personale Coinvolto.

I componenti del Gestore Indipendente devono fare tutto quanto è in loro potere affinché la capogruppo eserciti i propri poteri di indirizzo e controllo nel rispetto delle finalità della separazione funzionale e dell'indipendenza del Gestore, secondo quanto stabilito dall'art. 7.4 del Testo Integrato e dall'art. 1 dello Statuto della Società.

I componenti del Gestore Indipendente sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa emanata dall'Autorità, in particolare il Testo Integrato e le Linee Guida per la predisposizione del Programma di adempimenti.

3.2 Comunicazioni verso l'esterno

Tutte le comunicazioni della Società con gli utenti del servizio di distribuzione del gas e con soggetti terzi devono essere effettuate esclusivamente attraverso le modalità e le procedure imposte dal Gestore Indipendente, che consentono di verificare, in qualsiasi momento, la data di invio di ogni comunicazione, il contenuto, il mittente, la data di ricezione da parte del destinatario.

3.3 Riservatezza nella gestione di dati e informazioni

Il Personale Coinvolto è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali acquisiti nel corso dello svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile – che prevede l'obbligo di non divulgare notizie attinenti all'organizzazione aziendale e di non fare uso delle stesse in modo tale da recare pregiudizio all'azienda ⁽¹⁾ – e degli articoli 98 e 99 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in base ai quali è vietato rivelare a terzi oppure acquisire o utilizzare le informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, qualora esse siano segrete, abbiano valore economico e siano sottoposte a misure adeguate allo scopo di mantenerle segrete ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Art. 2105 del codice civile: "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".


⁽²⁾ Art. 98 del d.lgs. n. 30/2005:

1. *Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:*

- a) *siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;*
- b) *abbiano valore economico in quanto segrete;*
- c) *siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.*

2. *Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.*

Art. 99 del d.lgs. n. 30/2005: "Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98".

	Titolo		
	CODICE DI COMPORTAMENTO		
Revisione	Data	Pagina	
02	14/12/2009	8/12	

Si considera rientrante nei suddetti "dati" e "informazioni" qualsiasi notizia attinente l'attività svolta dalla Società, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento delle mansioni di competenza.

3.4 Riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili

L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell'attività separata funzionalmente.

Per "informazioni commercialmente sensibili" si intendono quelle relative ai dati di misura nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale.

Scopo dell'obbligo di riservatezza è di evitare da parte del Personale Coinvolto un uso abusivo delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alla rete di distribuzione. In particolare, tali informazioni non devono essere utilizzate per favorire commercialmente alcuni operatori a scapito di altri.

3.5 Durata ed estensione dell'obbligo di riservatezza

L'obbligo di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili dovrà essere rispettato dal Personale Coinvolto sia nel corso del rapporto di lavoro, sia dopo la sua cessazione - da qualunque causa essa sia determinata - anche in caso di trasferimento a società partecipate, collegate e/o controllate ovvero in caso di cambiamento delle mansioni affidate nell'ambito della Società.


In particolare, all'obbligo di riservatezza, per quanto eccedente i normali vincoli derivanti dagli articoli 2105 del codice civile e dagli articoli 98-99 del d.lgs. n. 30/2005, si applicano le seguenti condizioni:

- a) il vincolo derivante dal patto di riservatezza ha validità per il periodo di 2 (due) anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società, comunque sia avvenuta la cessazione;
- b) l'obbligo di riservatezza avrà validità nei confronti di qualsiasi impresa operante in Italia, direttamente o indirettamente, nel settore dell'energia o delle *utilities* ovvero in settori ad essi collegati o connessi;
- c) l'obbligo è efficace su tutto il territorio italiano.

3.6 Accesso alle informazioni commercialmente sensibili

Il Gestore Indipendente limita l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell'attività in regime di separazione funzionale, anche adottando sistemi di tracciabilità dell'accesso a tali informazioni.

A tal fine, l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte di soggetti esterni al Gestore indipendente – comprese le persone appartenenti all'impresa verticalmente integrata che non fanno parte del Gestore – deve avvenire dietro presentazione di richieste scritte e motivate che il Personale Coinvolto deve archiviare in un apposito registro, secondo la procedura definita dal Gestore Indipendente.

	Titolo		
	CODICE DI COMPORTAMENTO		
Revisione	Data	Pagina	
02	14/12/2009	9/12	

3.7 Garante per la corretta gestione delle informazioni rilevanti

Il Gestore Indipendente nomina un garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili (**Garante**), al quale è affidata la vigilanza sulla corretta gestione delle informazioni.

Il Personale Coinvolto può rivolgersi al Garante per ottenere informazioni e chiarimenti in merito alla corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili.

Il Garante provvede a segnalare al Gestore Indipendente le violazioni del Personale Coinvolto agli obblighi di riservatezza e di gestione delle informazioni, affinché siano adottati i provvedimenti disciplinari e sanzionatori applicabili.

3.8 Applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di riservatezza dei dati

Le regole di comportamento previste dal presente Codice non esclude né limita l'obbligo del Personale Coinvolto di osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in particolare dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Il Personale Coinvolto è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (deliberazione 27 giugno 2007, n. 157/07) e di ogni altro provvedimento regolamentare vigente.

3.9 Contratti di approvvigionamento di beni e servizi

Nei contratti di approvvigionamento di beni e servizi, in particolare in quelli con le parti correlate, il Personale Coinvolto è tenuto ad includere le clausole che vincolano i fornitori:


alla riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività oggetto di separazione funzionale;

- a) al rispetto formale e sostanziale delle finalità della separazione funzionale disciplinata dal Testo Integrato, richiamate nel precedente Punto **2.1**.

Per parte correlata si intende qualsiasi soggetto o ente rientrante nella definizione di cui al principio contabile internazionale (IAS) n. 24 ⁽³⁾, comprese le società controllate, controllanti o collegate a Genova Reti Gas.

⁽³⁾ Ai sensi del principio contabile internazionale (IAS) n. 24, una parte è correlata a un'entità se:

- a) *direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:*
 - 1) *controlla l'entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);*
 - 2) *detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;*
o
 - 3) *controlla congiuntamente l'entità;*
- b) *la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate) dell'entità;*
- c) *la parte è una joint venture in cui l'entità è una partecipante (vedere IAS 31 Partecipazioni in joint venture);*
- d) *la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o la sua controllante;*
- e) *la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);*
- f) *la parte è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;*

	Titolo		
	CODICE DI COMPORTAMENTO		
Revisione	Data	Pagina	
02	14/12/2009	10/12	

Le clausole suddette devono essere preventivamente approvate dal Gestore Indipendente e, qualora pertinenti la gestione delle informazioni commercialmente sensibili, anche dal Garante per la corretta gestione delle informazioni.

3.10 Rapporti contrattuali con le società del Gruppo

Nell'ambito dei rapporti contrattuali tra Genova Reti Gas e le società del Gruppo, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio deve avvenire in base al principio di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.

I contratti di servizio stipulati tra Genova Reti Gas e le altre società del Gruppo devono essere predisposti in modo da regolamentare in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni.

Il Personale Coinvolto è tenuto a conservare, per almeno 10 (dieci) anni, una copia dei contratti di servizio stipulati con le società del Gruppo, unitamente a:

la documentazione che evidenzia le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;

le rilevazioni a consuntivo del numero e delle quantità di operazioni registrate nel corso di ogni esercizio.

3.11 Divieto di sistemi incentivanti

E' fatto espresso divieto al Personale Coinvolto avente responsabilità gestionali nell'attività separata funzionalmente di accettare incentivi economici che ne possano compromettere l'indipendenza connessi ad attività diverse da quella amministrata dal Gestore Indipendente ed in contrasto con le finalità perseguite dalle regole di comportamento contenute nel presente Codice.

o
g) *la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata".*


"Si considerano familiari stretti di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con l'entità. Essi possono includere:

a) *il convivente e i figli del soggetto;*

b) *i figli del convivente;*

e

c) *le persone a carico del soggetto o del convivente".*

	Titolo		
	CODICE DI COMPORTAMENTO		
Revisione	Data	Pagina	
02	14/12/2009	11/12	

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE

4.1 Compiti di controllo e vigilanza del Gestore Indipendente

Il Gestore Indipendente assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

Il Gestore Indipendente ha il compito di vigilare sull'attuazione e il rispetto del presente Codice.

In particolare, il Gestore Indipendente:

- a) assume decisioni in materia di violazioni del Codice di Comportamento, riferendo, se del caso, alla competente funzione della Società per l'adozione dei provvedimenti di competenza di quest'ultima;
- b) provvede alla revisione periodica del Codice di Comportamento e dei suoi meccanismi di attuazione.

4.2 Comunicazione e formazione

Il Codice di Comportamento è portato a conoscenza del Personale Coinvolto mediante apposite attività di comunicazione (per esempio, consegna a tutti i collaboratori di copia del Codice, inserimento di sezioni dedicate nell'intranet aziendale, inserimento di una nota informativa dell'adozione del Codice in tutti i contratti di lavoro, etc.).

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice di Comportamento da parte di tutto il Personale Coinvolto, il Gestore Indipendente predispone e realizza un piano di formazione diretto a favorire la conoscenza dei principi e delle regole in esso contenuti. Le iniziative di formazione sono differenziate in base al ruolo e alla responsabilità del Personale Coinvolto. Per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo che illustra i contenuti del Codice di cui è richiesta l'osservanza.


4.3 Segnalazioni

Tutte le persone che sono soggette al rispetto del Codice di Comportamento sono tenute a segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice al Gestore Indipendente, che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltandone l'autore e il responsabile della presunta violazione.

Il Gestore Indipendente agisce in modo da tutelare gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dare adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione. E' altresì assicurata la riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

4.4 Violazione del Codice di Comportamento

La violazione delle norme del presente Codice costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Personale Coinvolto nei confronti della Società e/o del Gestore Indipendente e può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto

	Titolo		
	CODICE DI COMPORTAMENTO		
Revisione	Data	Pagina	
02	14/12/2009	12/12	

dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Settore Gas-Acqua. Pertanto, in caso di violazione delle disposizioni del Codice di Comportamento, il responsabile sarà soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL sopra richiamato. L'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Personale Coinvolto avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

E' fatto salvo il diritto della Società di agire nei confronti del responsabile per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione.